REGOLAMENTO (CEE) N. 3094/74 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 3062/74 relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco e greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme di applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3062/74 della Commissione, del 4 dicembre 1974, relativo ad una gara permanente per la determinazione di sovvenzioni all'importazione di zucchero bianco e greggio (4), ha previsto segnatamente delle norme particolari al fine di assicurare a tutti gli offerenti della Comunità l'uguaglianza di accesso; che si rende necessario completare tali regole;

considerando che, a tale fine, conviene prevedere dei correttivi tenendo conto della situazione monetaria degli Stati membri al momento dell'aggiudicazione, da un lato, allo scopo della comparabilità delle offerte, e, dall'altro, al fine di tener conto della possibilità d'esportare partendo da uno Stato diverso da quello in cui l'importazione ha avuto luogo;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3062/74 viene aggiunto il seguente secondo comma:

« Inoltre, anteriormente all'operazione di cui al comma precedente, l'importo della sovvenzione indicato nell'offerta viene adattato.

Per il calcolo dell'importo dell'adattamento, il prezzo massimo di vendita indicato all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), diminuito della somma del prezzo indicativo e di 1,59 unità di conto, viene convertito in moneta nazionale:

a) una prima volta, mediante applicazione del tasso di conversione utilizzato nella politica agricola comune in vigore per la moneta dello Stato membro in causa e,

b) una seconda volta, mediante applicazione del tasso di cui alla lettera a) a cui viene applicato il coefficiente in vigore indicato all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1463/73.

L'importo da prendere in considerazione per l'adattamento è pari alla differenza tra i risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b). »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3062/74 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 16*

1. Allorquando il diritto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), è stato esercitato mediante l'espletamento delle formalità doganali di esportazione dello zucchero in causa in uno Stato membro diverso da quello in cui è avvenuta l'immissione in libera pratica dello zucchero importato, la sovvenzione è, secondo il caso, aumentata o diminuita di importi da determinare per ogni gara parziale.

Per la gara parziale che deve aver luogo l'11 dicembre 1974, tali importi sono fissati come indicato nell'allegato.

Al fine di permettere l'adattamento, l'esportatore, entro le 4 settimane successive al giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, deve presentare allo Stato membro indicato all'articolo 13, l'esemplare n. 1 del titolo di esportazione ovvero, secondo il caso, l'esemplare n. 1 dello o degli estratti di titoli imputati dallo Stato membro da cui ha luogo l'esportazione.

Gli importi di cui al primo comma stabiliti anteriormente alla pubblicazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, del prezzo indicativo valido per la campagna saccarifera 1975/1976,

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 264 del 1°. 10. 1974, pag. 70.
(3) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 324 del 4. 12. 1974, pag. 7.

saranno modificati in funzione dell'aumento di detto prezzo.

2. Su richiesta dell'avente diritto alla sovvenzione, lo Stato membro di cui all'articolo 13 versa nel più breve termine al medesimo, se del caso, un importo supplementare pari alla differenza esistente per 100 chilogrammi, tra il prezzo indicativo dello zucchero bianco valido il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte per la gara parziale in causa e quello valido il giorno in cui l'avente diritto ha espletato le formalità doganali di esportazione esercitando il diritto riconosciutogli dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera c).

Tale pagamento è effettuato tenendo conto dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ANNEXE — ANNEX — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — BILAG

(Applicable à l'adjudication partielle du 11 décembre 1974)

(Applicable to the partial invitation to tender of 11 December 1974)

(Anwendbar auf die Teilausschreibung am 11. Dezember 1974)

(Applicabile alla gara parziale dell'11 dicembre 1974)

(Toe te passen aan de deelinschrijving van 11 december 1974)

(Gældende for del-licitationen af 11. december 1974)

Montant visé à l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 3062/74 dont la subvention doit être augmentée (+) ou diminuée (—)

The amount referred to in Article 16 (1) of Regulation (EEC) No 3062/74 by which the subsidy must be increased (+) or reduced (—)

Der in Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3062/74 genannte Betrag, um den die Subvention zu erhöhen (+) oder zu vermindern (—) ist

Importo indicato all'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3062/74 di cui la sovvenzione deve essere aumentata (+) ovvero diminuita (—)

Bedrag bedoeld in artikel 16, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3062/74, waarvan de subsidie verhoogd (+) of verlaagd (—) moet worden

Det i artikel 16, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3062/74 nævnte beløb, med hvilken tilskudet skal formindskes (—) eller forhøjes (+)

État membre d'exportation / Exporting Member State / Ausführender Mitgliedstaat / Stato membro di esportazione / Uitvoerende Lid-Staat / Eksporterende Medlemsstat	État membre d'importation / Importing Member State / Einführender Mitgliedstaat / Stato membro d'importazione / Invoerende Lid-Staat / Importerende Medlemsstat							
	Danmark (Dkr)	Deutschland (DM)	France (FF)	Ireland (£)	Italia (Lit)	Nederland (HFl)	UEBL (Fb/Flux)	United Kingdom (£)
Danmark		— 12,97	+ 14,56	+ 1·251	+ 1 010	— 2,61	— 39,58	+ 1·679
Deutschland	+ 30,54		+ 38,93	+ 3·490	+ 4 505	+ 10,91	+ 156,48	+ 3·918
France	— 18,25	— 20,73		— 0·087	— 1 078	— 10,68	— 156,74	+ 0·341
Ireland	— 17,06	— 20,22	+ 0,95		— 942	— 10,16	— 149,10	+ 0·428
Italia	— 8,83	— 16,72	+ 7,52	+ 0·602		— 6,51	— 96,26	+ 1·030
Benelux	+ 6,03	— 10,41	+ 19,37	+ 1·969	+ 1 700			+ 2·120
United Kingdom	— 22,89	— 22,70	— 3,71	— 0·428	— 1 610	— 12,74	— 186,58	